

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, durata, oggetto

Art. 1

E' costituita la società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione "**GO IMPERIA S.R.L.**" avente quale socio unico il Comune di Imperia.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Imperia.

Art. 2

La società ha per oggetto esclusivo la conduzione di servizi di interesse generale per conto del Comune di Imperia, correlati all'impiego ed alla tutela di beni immobili pubblici funzionali all'attuazione delle politiche della mobilità e dello sviluppo economico e culturale locale; rientrano in tale ambito operativo le seguenti attività:

- la gestione, valorizzazione e completamento delle opere del porto turistico del bacino di Porto Maurizio;
- la gestione di spiagge, porti commerciali, turistici, per pescherecci e multivocazionali, banchine, approdi e strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché alla nautica commerciale, per pescherecci e multivocazionale, la fornitura di servizi alla nautica ed ogni altra attività correlata, anche assumendo la titolarità di concessioni demaniali marittime e terrestri;
- la gestione dei servizi integrati di mobilità quali la gestione di autostazioni e di infrastrutture intermodali di persone, lo studio di fattibilità, realizzazione e gestione di parcheggi per automezzi, la gestione di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi in superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi alla sosta ed alla mobilità, direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture indicate;
- l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche, a servizio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché l'allestimento di rinfreschi e simili da destinarsi ad altre iniziative od eventi che siano

determinati e richiesti dal Comune di Imperia ed altresì, previa preventiva decisione ed autorizzazione del Comune di Imperia, la produzione e la somministrazione di pasti e simili da destinarsi ad altri Enti Pubblici, ove ne facciano oggetto di contratto con la società, subordinatamente alla decisione del Comune di Imperia. Per l'esercizio della proprie attività la Società potrà avvalersi delle strutture, cucine, refettori e locali strumentali e funzionali alla produzione e somministrazione di pasti e bevande da destinare alle scuole di proprietà della Città di Imperia. Nell'espletamento del servizio di ristorazione scolastica la Società opera per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare a beneficio dei soggetti fruitori, curando rigorosamente la selezione dei prodotti a fini nutrizionali e la tracciabilità degli stessi, la preparazione e l'igiene. Rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio in genere di attività e servizi integrativi rivolti all'infanzia ed ai giovani aventi carattere educativo, anche complementari al sistema scolastico statale, e di sostegno sociale. La società potrà altresì gestire scuole ed attività di formazione professionale. E' esclusa da quanto precede l'attività ordinaria degli asili nido comunali. E' infine ricompreso nell'oggetto sociale l'esercizio di impianti sportivi in senso lato, culturali e ricreativi, che sia commissionato dal Comune secondo specifici successivi accordi.

La società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari nei limiti previsti dall'ordinamento e nel rispetto della legislazione speciale, utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3

La società ha sede nel Comune di Imperia, Provincia di Imperia al domicilio indicato nel Registro delle Imprese.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quanto concerne il rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 5

La durata della società è stabilita fino 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - Capitale sociale - Quote sociali – Soci

Art. 6

Il capitale sociale è pari a euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 7

Le quote sociali sono inalienabili, intrasferibili e impignorabili. In caso di eventuali aumenti di capitale le quote potranno essere sottoscritte solo dal Comune di Imperia.

TITOLO III – Assemblee

Art. 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 9

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea è straordinaria quando si tratta di deliberare sulle materie di cui ai punti 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 del c.c. nonché sulla messa in liquidazione della società.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio, nonché per trattare gli argomenti ad essa riservati dalla legge e dal presente statuto.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio del Comune di Imperia anche ad istanza di un solo consigliere delegato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita

dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 11

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa, anche per delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure in loro mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo reputa opportuno, anche due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Sono riservate all'Assemblea dei soci le delibere riguardanti:

- l'acquisto o la vendita di immobili, la costituzione, postergazione o cancellazione di ipoteca e di usufrutto, il leasing, l'acquisto, la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, nonché il rilascio di fideiussioni e garanzie a favore di soci o di terzi;
- la somministrazione periodica continuativa di servizi integrati per le imprese e/o di trasporto a favore di terzi, per importi annui superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- contratti che rappresentino ricavi per la società e aventi durata superiore ai 180 giorni, ovvero recanti la clausola di rinnovo tacito, ovvero rinnovati allo stesso soggetto;
- l'approvazione del piano tariffario;
- ogni atto, nessuno escluso, inerente atti di disposizione e/o godimento e/o gestione della concessione demaniale, ivi compresa l'eventuale rinuncia alla stessa;
- ogni ulteriore atto o intervento non riconducibile alle previsioni economiche ed operative prese in considerazione nell'ambito della predisposizione del budget previsionale funzionale all'esercizio del

controllo analogo.

Inoltre sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per la nomina da parte dell'Organo Amministrativo di Procuratori, Direttori Generali, Amministratori Delegati e membri di Comitato Esecutivo.

Su tali materie l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

TITOLO IV - Amministrazione

Art. 14

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, oppure da un Amministratore Unico, secondo quanto viene determinato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina e nel rispetto dell'art. 1 comma 729 della Legge 27/12/2006 n. 296 nonché delle altre disposizioni normative in materia di composizione degli organi di amministrazione delle società partecipate dagli enti pubblici.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per non più di tre esercizi e sono rieleggibili, fermo restando che non è consentita la rielezione per più di due mandati.

Nel caso si opti per il Consiglio di amministrazione, un terzo dei componenti (uno in caso di tre componenti complessivi; due in caso di cinque componenti complessivi) deve appartenere al genere meno rappresentato; laddove i componenti del Consiglio di amministrazione non siano individuati all'unanimità, le cariche saranno assegnate, nel rispetto delle quote di cui al precedente periodo, ai candidati che, per ogni genere, otterranno più voti; la maggioranza delle cariche sarà attribuita al genere i cui componenti otterranno più voti.

Non può essere nominato nel Consiglio di amministrazione chi incorre nelle cause ostative alla candidatura a cariche elettive previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000 e norme successive. Non può essere Presidente o membro del Consiglio di amministrazione chi sia in lite o abbia rapporti con l'azienda o con l'Ente locale, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda o i loro ascendenti, discendenti, coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Non possono inoltre essere nominati nel Consiglio di amministrazione i consiglieri comunali, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, colui che sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, dipendente di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od industrie connesse al servizio medesimo e che hanno stabiliti rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con la stessa, con il Comune o altri organismi partecipati dal Comune.

Qualora per dimissione, morte o altre cause venga a mancare anche uno solo dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare al più presto l'assemblea per la sua ricostituzione.

Art. 15

All'Amministratore Unico od al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che siano ritenuti opportuni, utili o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché coerenti con gli indirizzi e le priorità che hanno determinato la predisposizione del budget previsionale della società, esclusi soltanto quelli che la legge, ed in particolare l'articolo 2479, secondo comma, n. 5) del codice civile, o lo statuto riservano all'assemblea ed in particolare ad esclusione di quelli espressamente riservati all'assemblea ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.”

Art. 16

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice - presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché il testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto favorevole.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci, ai revisori se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto

della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il dissenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere dissenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I dissensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto dissenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 17

In caso di richiesta da parte della maggioranza numerica degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purchè sul territorio del Comune di Imperia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e i revisori se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva

della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Per le delibere aventi ad oggetto la nomina di Amministratori Delegati, Comitati Esecutivi, Direttori Generali, Procuratori Generali sarà sempre necessaria la maggioranza dei membri in carica, fermo restando quanto previsto all'articolo 13.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati o un Comitato esecutivo, o conferire incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare Direttori e Procuratori Speciali per il compimento di determinati atti o categorie omogenee di atti.

Art. 19

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

L'assemblea può inoltre prevedere la corresponsione di una indennità annuale, di una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione nonché la stipulazione di polizze assicurative a suo favore.

TITOLO V - Firma e rappresentanza sociale

Art. 20

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, con le limitazioni di cui all'art. 13 e 15, spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio stesso e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio spetta inoltre la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nonché di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO VI - Organo di controllo

Art. 21

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I componenti degli organi di controllo sono nominati nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere.

TITOLO VII - Controllo analogo del socio

Articolo 22 (Esercizio del controllo analogo)

Il presente titolo disciplina l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci sulla società e sui servizi, affidati in via diretta, dalla stessa erogati, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e con i riferimenti giurisprudenziali.

Articolo 23 (Budget previsionale)

L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.

Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'ente socio nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società.

Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, le politiche tariffarie applicate in conformità con gli indirizzi del socio, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di

prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del socio per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.

Nel budget viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra società e socio, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori, formalizzati nel medesimo documento previsionale.

Articolo 24 (allegati al budget previsionale)

Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società; entro il termine per l'approvazione del bilancio a cui fa riferimento il budget previsionale, gli amministratori predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

Articolo 25 (approvazione budget previsionale)

Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio al socio, almeno 20 giorni prima, della proposta di budget.

Articolo 26 (monitoraggio del budget previsionale)

I rappresentanti dell'organo esecutivo nonché il responsabile dei servizi finanziari dell'ente socio possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:

- a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente socio;
- b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente;
- c) l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio erogato per conto del socio richiedente.

Articolo 27 (report infraperiodale)

Entro il 31 agosto ed il 31 ottobre l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione invia all'ente socio un report infraperiodale

aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) il conto economico del periodo;
- b) i risultati attesi a fine esercizio;
- c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;
- d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

Articolo 28 (responsabilità degli amministratori)

Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 20% rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori inadempienti.

Articolo 29 (allegati al budget previsionale)

Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società; entro il termine per l'approvazione del bilancio a cui fa riferimento il budget previsionale, gli amministratori predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

TITOLO VIII - Bilancio ed utili

Art. 30

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, da compilarsi con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 31

Gli utili netti dell'esercizio, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per il fondo di riserva fino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del codice civile, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro compartecipazione al capitale sociale, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Titolo IX Scioglimento - clausola compromissoria

Art. 32

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 33

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o fra essi e la società, ovvero tra la società e l'Organo amministrativo circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali

la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione e le modifiche della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

NORMA DI RINVIO

Art. 34

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Vincenzo Costantini;

FRANCO AMADEO Notaio.